

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2354

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SARETTA, GELPI, CULICCHIA, ARMELLIN, RANDAZZO,  
MASTRANZO, BORRA, TUFFI, MAZZOLA, FRONZA CREPAZ,  
DI LAURA FRATTURA, ALTERIO, MENGOLI, GARAVAGLIA**

Norme sulle malattie professionali nei trasporti marittimi

*Presentata l'8 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela della salute dei lavoratori si basa, innanzitutto, sul riconoscimento di fattori di rischio insiti in ciascuna attività lavorativa e sulla loro rimozione. In via secondaria essa fruisce di programmi di controllo periodico della salute dei lavoratori, opportunamente fissati con legge, e, solo in ultima istanza, viene previsto un indennizzo per malattie che abbiano trovato nel lavoro la causa necessaria e sufficiente alla loro comparsa.

I riconoscimenti scientifici e legislativi dell'esistenza di rischi in un elevato numero di attività lavorative hanno consentito di ottenere statistiche progressivamente aggiornate circa la reale emer-

genza di patologie nei diversi settori, strettamente correlate con le specifiche attività. Da questo sono scaturite, più o meno facilmente opzioni operative in cui l'interfaccia tra differenti discipline, medicina e igiene del lavoro, ergonomia ed ingegneria sanitaria, ha condotto a privilegiare il momento preventivo rispetto a quello curativo e assistenziale.

Nonostante il numero ancora elevato di marittimi, non esiste, alla data odierna, un inquadramento sistematico delle patologie generiche e specifiche che emergono in tale categoria di lavoratori. Senza incorrere in inutili demagogie e facili allarmismi, si deve ritenere che la tutela della salute della gente di mare rispetto ai ri-

schi specificamente lavorativi sia deficitaria rispetto ad altre categorie di lavoratori.

Questa insufficiente tutela della salute dei lavoratori marittimi rispetto ai rischi lavorativi dipende da due fattori:

a) tutte le leggi ed i decreti inerenti la salvaguardia dei lavoratori rispetto ai rischi lavorativi non comprendono le attività marittime;

b) il marittimo non imbarcato viene assistito dal Servizio sanitario nazionale come un semplice cittadino, avulso da ogni realtà lavorativa.

Probabilmente il lavoro marittimo è considerato privo di rischi specifici per la salute di chi vi attende, dal momento che per i marittimi non è previsto lo stesso

iter di controlli periodici mirati che le leggi in materia di salute e lavoro e la riforma sanitaria assicurano ad altre categorie di lavoratori.

A conferma di questo si può anche considerare che ai marittimi non è concesso nemmeno di adire le normali vie assistenziali della malattia professionale tabulata.

Poca cosa sembra essere al riguardo la sentenza n. 179 del 1988 della Corte costituzionale che, nel superare il sistema rigidamente tabellare, non ha escluso che anche i marittimi possano richiedere il riconoscimento assicurativo di una tecnopatia. Si tratta, però, di un sistema lungo ed oneroso per i lavoratori, eventualmente utile ad ottenere un indennizzo, ma non a prevenire l'insorgenza di malattie da lavoro.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifica di talune disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).*

1. Il titolo dell'allegato n. 4 delle tabelle delle malattie professionali nell'industria, di cui al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, n. 482, è sostituito dal seguente: « Tabella delle malattie professionali nell'industria e nei trasporti ». Nel medesimo allegato, nella seconda colonna, la parola: « lavorazioni », ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: « lavorazioni e trasporti ».

## ART. 2.

*(Commissione permanente per lo studio e per la definizione delle malattie professionali dei lavoratori marittimi).*

1. È istituita, presso il Ministero della sanità, la commissione permanente per lo studio e per la definizione delle malattie professionali dei lavoratori marittimi.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri che rappresentano, rispettivamente, il Ministro della sanità, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dei trasporti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Della commissione fanno parte

altresì tre membri designati, rispettivamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, dal Collegio nazionale patentati capitani di lungo corso e dall'Unione nazionale ufficiali marconisti.

3. I lavori della commissione di cui al comma 1 sono disciplinati da un regolamento che la stessa adotta entro un mese dalla sua costituzione.